

ORDINANZA N. 145 DEL 14-08-2013

IL SINDACO

Premesso

che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia con nota prot. 02.01.05, avente ad oggetto Comune di Ischia - Evento franoso in località Cartaromana in data 26.03.2013, ha comunicato per i provvedimenti di competenza volti alla tutela della pubblica e privata incolumità che alle ore 14.30 circa di Domenica 23.06.2013 perveniva alla sala operativa del Comando segnalazione telefonica da parte dei Carabinieri di Ischia circa la caduta di alcuni massi distaccatisi dalla parete rocciosa in località "Cartaromana" del Comune di Ischia; **Che**, a seguito di pattugliamento dello specchio acqueo prospiciente eseguito da personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo a mezzo motovedetta CP 807, il tratto di arenile interessato risulta essere la spiaggetta a sud degli Scogli di Sant'Anna; **che** in seguito al distacco ed alla caduta di tali massi al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, occorre ordinare l'interdizione della intera zona dell'arenile e del tratto di costa, nonché il divieto di transito, sosta e balneazione nella zona interessata dal pericolo;

Che con la richiamata nota l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia ha chiesto tra l'altro di conoscere "i provvedimenti che verranno adottati per l'interdizione e lo sgombero delle aree a terra e per la revoca che si rendesse necessaria delle eventuali autorizzazioni comunali rilasciate per l'occupazione degli arenili interessati, significando che lo specchio acqueo sottostante il costone è comunque già interdette alla navigazione giusta ordinanza n.04/1997 e 32/2013 (ordinanza di sicurezza balneare) del Comando" dell'Ufficio Circondariale Marittimo.

Che a seguito dell'accertamento di cui sopra è stata sequestrata una struttura-pedana in ferro posta in essere sulla scogliera antistante il costone di cui trattasi, sequestro tra l'altro recentemente convalidato dalla Procura della Repubblica;

Che il Comune d'Ischia con propria Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013 ha ordinato "l'interdizione, con effetto immediato, dei tratti di costa e dell'arenile interessati dal fenomeno franoso compresa la parte occupata da lettini, sedie e ombrelloni come collocati, precisando altresì che l'ingresso alla medesima zona è vietato atteso che il percorso d'accesso attraversa aree già interdette con Ordinanza Commissariale n. 18 del 21/08/2006. Più precisamente si evidenzia che i lettini, sedie e ombrelloni sono quelli individuati dalla allegata rappresentazione fotografica (foto n.7 e 8) che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente provvedimento con il divieto di balneazione di accosto, di accesso e di sosta sulle aree marino-costiere oggetto del presente provvedimento che saranno appositamente indicate con idonea cartellonistica", notificandola al Sig. Mazzella Gabriele nato ad Ischia il 02.02.1946 nella qualità di Legale Rappresentante della Società "Hotel Giardino delle Ninfe e la Fenice" di S.A.S. con sede legale in Ischia alla via Nuova Cartaromana n.133, affinché adempia a quanto ordinato;

Che a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013 il sig. Mazzella Gabriele ha svolto lavori manutenzione al Costone interessato giuste comunicazioni prot. n. 17130 del 10.07.2013 e n. 18422 del 25/07/2013;

Che con nota prot. n. 19492 del 08/08/13 il sig. Gabriele Mazzella ha trasmesso la seguente documentazione, integrativa di medesima documentazione trasmessa con nota prot. n. 18856 del 30.07.2013:

- certificato di agibilità statica, giurato;
- Perizia Geologica, giurata
- Certificato della Dolomiti Rocce

VISTO



Il Certificato di Agibilità Statica giurato a firma dell'ing. Aristodemo Giovanzante, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli al n. 9803 dal 06/10/1987, con il quale si certifica che a seguito, anche dei lavori recenti di manutenzione, la scarpata dell'Hotel Giardino delle Ninfe, sita nel comune d'Ischia alla via nuova Cartaromana proprietà del sig. Mazzella Gabriele, ricadente sul terreno riportato in catasto al foglio 15 p.lla 688 "è staticamente agibile non essendoci pericoli di crollo. Tuttavia tale condizione è garantita da una corretta manutenzione, monitoraggio delle opere realizzate e pertanto si consiglia un piano di gestione e manutenzione alle strutture per effettuare periodicamente delle verifiche e manutenzione atte a garantire nel tempo una corretta efficienza.";

l'integrazione alla Perizia Geologica giurata a firma della dott. ssa Filomena Miragliuolo, iscritta all'Ordine dei Geologici della Regione Campania al n. 1400, nella quale si dichiara che "le opere di sistemazioni eseguite nel tratto di costa in oggetto (sistema reti-funi e pulizia periodica della scarpata), proteggono gli eventuali fruitori di essa, da fenomeni di caduta massi, da crollo e da ribaltamento evolvente in crollo";

il Certificato della Dolomiti Rocce srl nel quale si dichiara che "sono state rimosse in questa maniera le condizioni di pericolo di distacchi di materiale, per cui possiamo dichiarare di aver eliminato il pericolo di crolli";

Vista la nota prot. n. 19801 del 13/08/2013 (allegato 1) con la quale il Dirigente Tecnico del Comune d'Ischia, dopo ampia ed approfondita istruttoria, ha dichiarato che l'Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013 può essere revocata a determinate condizioni che saranno di seguito puntualmente riportate nella presente ordinanza;

CONSIDERATO

Che dagli atti di cui sopra emerge che una parte del costone interessato dall'Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013, e precisamente quella nell'area riferita alla p.lla 688 del foglio 15 del Comune d'Ischia, è stato messo in sicurezza, ma necessita comunque di una manutenzione e un monitoraggio costante affinché gli interventi che ne hanno consentito la messa in sicurezza siano sempre rispondenti al loro fine, ed in tal senso si rende necessario redigere ed attuare un Piano di Manutenzione e Gestione delle strutture, come del resto consigliato dallo stesso ing. Aristodemo Giovanzante nel certificato di cui sopra;

Visto l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa

ORDINA

1. *revocare parzialmente l'Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013 e precisamente per la parte relativa all'area ricadente sul terreno riportato in catasto al foglio 15 p.lla 688 dove sono stati eseguiti i lavori di consolidamento del costone, regolarmente collaudati con deposito presso il Settore del Genio Civile di Napoli il 09/04/2008 prot. n. 2008.0318224 e certificati dall'ing. Aristodemo Giovanzante, il tutto come meglio rappresentato nell'allegato prospetto alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale della stessa (allegato 2);* Disporre nel contempo di redigere ed attuare uno specifico Piano di Manutenzione e Gestione delle strutture che preveda una manutenzione e un monitoraggio costante degli interventi eseguiti e da eseguire presso il costone interessato. Detto Piano dovrà essere comunicato all'UTC del Comune d'Ischia che ne valuterà la rispondenza alle effettive esigenze;
3. per le motivazioni di cui al punto 1. con la presente ordinanza si revoca parzialmente l'Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013 con effetto a termine e quindi fino al 31.10.2013, termine entro il quale verranno valutati gli esiti delle attività di monitoraggio e prove presso il costone di cui trattasi ed in conseguenza delle stesse si valuteranno gli atti successivi d'adottare;



4. stabilire che la presente Ordinanza diverrà efficace solo quando il destinatario della medesima delimiterà fisicamente la zona agibile, ricadente sulla p.lla 688 Foglio 15, dalla zona interdetta posta a sud del confine della stessa p.lla 688. All'uopo s'incarica il personale dell'UTC e della Polizia Municipale affinché accertino quanto sopra prescritto riportandone gli esiti su specifico verbale corredato da foto dello stato dei luoghi che rappresentino l'avvenuta delimitazione. Col medesimo verbale verrà quindi sancita l'efficacia della presente Ordinanza.
5. disporre che tutta l'area interessata dal sequestro della struttura-pedana in ferro descritta in premessa resti interdetta al transito ed alla sosta di persone, fino a nuove disposizioni dell'autorità giudiziaria
6. dare atto che per la struttura-pedana in ferro seguirà ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa a cura del competente UTC ai sensi del D.P.R. n. 380/01;

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al Sig. Mazzella Gabriele nato ad Ischia il 02.02.1946 nella qualità di Legale Rappresentante della Società "Hotel Giardino delle Ninfe e la Fenice" di S.A.S. con sede legale in Ischia alla via Nuova Cartaromana n.133, affinché adempia a quanto ordinato nella presente Ordinanza;

Comunica che ai sensi dell'art.3, quarto comma e 5 terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Arch. Silvano Arcamone.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);


DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata agli interessati, al Dirigente del Settore Tecnico, al Dirigente del Settore Economico Finanziario, al Responsabile del SUAP, al Responsabile del SUE, Responsabile I Area Settore Economico Finanziario, per l'esatta esecuzione, al Comandante della Polizia Municipale nonché inviata in copia al Commissariato di P.S. di Ischia, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri, al Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo, per la vigilanza e il rispetto della presente, atteso che il Comune di Ischia è sprovvisto di natanti necessari.


La presente Ordinanza viene contestualmente trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del TUEL 267/00 al Signor Prefetto di Napoli.

Ischia, 13/08/13

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Silvano Arcamone



IL SINDACO
Giuseppe Ferrantino



Aut. 1



città di
ischia
provincia di napoli

Prot. n. 19801 del 13.08.2013

Al Sindaco d'Ischia
SEDE

3
Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013. Comunicazioni

Premesso

Che il Comune d'Ischia con propria Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013 ha ordinato "l'interdizione, con effetto immediato, dei tratti di costa e dell'arenile interessati dal fenomeno franoso compresa la parte occupata da lettini, sedie e ombrelloni come collocati, precisando altresì che l'ingresso alla medesima zona è vietato atteso che il percorso d'accesso attraversa aree già interdette con Ordinanza Commissariale n. 18 del 21/08/2006. Più precisamente si evidenzia che i lettini, sedie e ombrelloni sono quelli individuati dalla allegata rappresentazione fotografica (foto n. 7 e 8) che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente provvedimento con il divieto di balneazione di accosto, di accesso e di sosta sulle aree marino-costiere oggetto del presente provvedimento che saranno appositamente indicate con idonea cartellonistica", notificandola al Sig. Mazzella Gabriele nato ad Ischia il 02.02.1946 nella qualità di Legale Rappresentante della Società "Hotel Giardino delle Ninfe e la Fenice" di S.A.S. con sede legale in Ischia alla via Nuova Cartaromana n.133, affinché adempia a quanto ordinato;


Che a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013 il sig. Mazzella Gabriele ha svolto lavori manutenzione al Costone interessato giuste comunicazioni prot. n. 17130 del 10.07.2013 e n. 18422 del 25/07/2013; che con nota prot. n. 19492 del 08/08/13 il sig. Gabriele Mazzella ha trasmesso la seguente documentazione, integrativa di medesima documentazione trasmessa con nota prot. n. 18856 del 10.07.2013:

- certificato di agibilità statica, giurato;
- Perizia Geologica, giurata
- Certificato della Dolomiti Rocce

VISTO

Il Certificato di Agibilità Statica giurato a firma dell'ing. Aristodemo Giovanzante, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli al n. 9803 dal 06/10/1987, con il quale si certifica che a seguito, anche dei lavori recenti di manutenzione, la scarpata dell'Hotel Giardino delle Ninfe, sita nel comune d'Ischia alla via nuova Cartaromana proprietà del sig. Mazzella Gabriele, ricadente sul terreno riportato in catasto al foglio 15 p.lla 688 "è staticamente agibile non essendoci pericoli di crollo. Tuttavia tale condizione è garantita da una corretta manutenzione, monitoraggio delle opere realizzate e pertanto si consiglia un piano di gestione e manutenzione alle strutture per effettuare periodicamente delle verifiche e manutenzione atte a garantire nel tempo una corretta efficienza.";

l'integrazione alla Perizia Geologica giurata a firma della dott. ssa Filomena Miragliuolo, iscritta all'Ordine dei Geologici della Regione Campania al n. 1400, nella quale si dichiara che "le opere di sistemazioni eseguite nel tratto di costa in oggetto (sistema reti-funi e poltiglia periodica della scarpata), proteggono gli eventuali fruitori di essa, da fenomeni di caduta massi, da crollo e da ribaltamento evolvente in crollo";



M

il Certificato della Dolomiti Rocce srl nel quale si dichiara che *“sono state rimosse in questa maniera le condizioni di pericolo di distacchi di materiale, per cui possiamo dichiarare di aver eliminato il pericolo di crolli”*;

CONSIDERATO

Che dagli atti di cui sopra emerge che il costone interessato dall'Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013, nell'area riferita alla p.lla 688 del foglio 15 del Comune d'Ischia, è stato messo in sicurezza, ma necessita comunque di una manutenzione e un monitoraggio costante affinché gli interventi che ne hanno consentito la messa in sicurezza siano sempre rispondenti al loro fine, ed in tal senso si rende necessario redigere ed attuare un Piano di Manutenzione e Gestione delle strutture, come del resto consigliato dallo stesso ing. Aristodemo Giovanzante nel certificato di cui sopra;

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa si ritiene di poter procedere alla revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013 alle seguenti condizioni:

1. l'Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/06/2013 va revocata parzialmente e precisamente per la parte relativa all'area ricadente sul terreno riportato in catasto al foglio 15 p.lla 688 dove sono stati eseguiti i lavori di consolidamento del costone, regolarmente collaudati con deposito presso il Settore del Genio Civile di Npaoli il 09/04/2008 prot. n. 2008.0318224 e certificati come sopra dall'ing. Aristodemo Giovanzante;
 2. va disposto nel contempo di redigere ed attuare uno specifico Piano di Manutenzione e Gestione delle strutture che preveda una manutenzione e un monitoraggio costante degli interventi eseguiti e da eseguire presso il costone interessato. Detto Piano dovrà essere comunicato all'UTC del Comune d'Ischia che ne valuterà la rispondenza alle effettive esigenze;
 3. per le motivazioni di cui al punto 1. l'ordinanza dovrà essere revocata con effetto a termine e quindi fino al 31.10.2013, termine entro il quale verranno valutati gli esiti delle attività di monitoraggio e prove presso il costone di cui trattasi ed in conseguenza delle stesse si valuteranno gli atti successivi d'adottare;
- Tanto si doveva, si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Ischia, 13/08/13




Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Silvano Arcamone

All. 2



Aerofotogrammetria

Scala 1/1000



Prospetto

Scala 1/1000